



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

**Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e
Struttura Decentrata Agricoltura di Fermo – Ascoli Piceno**

**Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”**

Delibera di Giunta Regionale n. 744 del 15/6/2020

**Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle
fattorie didattiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19**

Obiettivi: Contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, garantire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo con particolare riferimento alle aziende agrituristiche, alle Fattorie Didattiche e alle aziende che svolgono l'attività di Agricoltura Sociale.

Destinatari del bando: Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Annualità: 2020

Dotazione finanziaria assegnata: € 2.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giugno 2020, ore 13.00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Leonardo Lopez

Tel. 071-806.3657

Indirizzo mail: leonardo.lopez@regione.marche.it

SOMMARIO

1. Obiettivi e finalità	3
2. Ambito territoriale	3
3. Dotazione finanziaria	3
4. Condizioni di ammissibilità all'aiuto	3
4.1. Requisiti del soggetto richiedente	3
4.2. Requisiti dell'impresa	4
4.3. Deroghe	4
5. Tipologie di intervento	4
5.1 Importi ed aliquote dell'aiuto	5
5.2 Regime d'aiuto	5
5.3 Criteri di sostegno	6
6. Fase di ammissibilità	7
6.1. Presentazione della domanda	7
6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	7
6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	8
6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda:</i>	8
6.1.4. <i>Comunicazioni del richiedente</i>	8
6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda	8
6.2.1. <i>Controlli in fase di istruttoria</i>	8
6.3. Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo	9
6.3.1. <i>Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno</i>	10
7. Impegni	10
8. Revoca e restituzione dell'aiuto	10
9. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	11

1. Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo per dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo particolarmente le aziende agricole che hanno attivato investimenti nell'ambito dell'Agriturismo e della Fattoria Didattica. In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per non mettere a rischio la continuità delle attività aziendali.

2. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad **€ 2.000.000,00**.

Tale somma è ripartita in due linee di intervento:

- a) sostegno alle AZIENDE AGRITURISTICHE pari a € 1.850.000,00;**
- b) sostegno alle aziende che forniscono esclusivamente il servizio di FATTORIA DIDATTICA pari a € 150.000,00;**

Le suddette risorse, qualora non fossero completamente utilizzate in una linea di intervento, possono essere riallocate nell'altra.

4. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1. Requisiti del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente per presentare la domanda deve:

- A) nel caso sia un'azienda che esercita attività agrituristica:
 - ✓ essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
 - ✓ essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011;
 - ✓ essere autorizzato ad esercitare l'attività agrituristica.

- B) nel caso di aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:
 - ✓ essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
 - ✓ essere iscritto nell'EROA oppure essere iscritto nell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche di cui al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Diversificazioni delle Attività Rurali e Struttura Decentrata di Macerata n. 41 del 12 novembre 2012, ancorché non iscritti nell'EROA ma che abbia presentato la richiesta di iscrizione nell'Elenco tramite Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.

In entrambi i casi, il richiedente, si obbliga ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva), fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 al momento dell'erogazione del contributo.

4.2. Requisiti dell'impresa

Per tutti i casi al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- 4) non in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
- 5) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- 6) per le aziende agrituristiche essere autorizzata ad esercitare l'attività alla data del 31 dicembre 2019 ed essere ancora in attività;
- 7) per le aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica esercitare l'attività alla data del 31 dicembre 2019 ed essere ancora in attività.

4.3. Deroghe

Possono presentare domanda anche le aziende agrituristiche autorizzate successivamente al 1° gennaio 2020 e le aziende ricadenti all'interno del "cratere del sisma"² che hanno ripreso l'attività nell'anno 2020.

5. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e alla contemporanea esigenza di effettuare le spese necessarie all'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia da COVID-19.

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

² Comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229.

5.1 Importi ed aliquote dell'aiuto

Fermo restando quanto indicato al punto 6) del paragrafo 5.3, riguardo alla ripartizione proporzionale dei fondi disponibili, l'entità del sostegno è fissato come di seguito indicato:

- A. il contributo è calcolato per azienda agrituristica in relazione alla stima della perdita di fatturato e fino ad un massimo di 4.000 Euro;
- B. il contributo è calcolato per azienda che fornisce esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica in relazione alla stima della perdita di fatturato e fino ad un massimo di 4.000 Euro.

Non è possibile sommare i contributi di cui alle lettere A e B. Fermo restando che l'importo del contributo non può superare il valore stimato della perdita di fatturato, qualora i valori di cui alle lettere A) o B) risultassero inferiori a 1.000,00 Euro, viene comunque riconosciuto un contributo pari a 1.000,00 Euro, fermo restando che l'importo del contributo non può superare il valore stimato della perdita di fatturato. Il contributo di 1.000 Euro è concesso anche alle imprese che rientrano nella deroga di cui al paragrafo 4.3., e che siano autorizzati ad esercitare la propria attività nel periodo febbraio–maggio 2020, presupponendo che tali imprese nel periodo in questione subiscono una perdita di fatturato superiore a tale cifra.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

5.2 Regime d'aiuto

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano **SA.57021** (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020.
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea.
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019.
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuto di Stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:

- per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti *previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.*

5.3 Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto della stima della perdita di fatturato delle attività agrituristiche correlato ai singoli servizi offerti (ospitalità – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – servizi sportivi che prevedono il pagamento di un corrispettivo autonomo etc.), attraverso:

- 1) Acquisizione degli importi di fatturato desunti dalla denuncia IVA 2019 come base di calcolo;
- 2) Verifica del periodo di apertura dell'attività, sulla base del titolo abilitativo all'esercizio;
- 3) Stima della perdita di fatturato aziendale causato dalla chiusura dell'attività nel periodo febbraio–maggio 2020, con il seguente calcolo:
 - a. Verifica del periodo di sovrapposizione in giorni, tra periodo di apertura riportata nel titolo abilitativo per qualsiasi tipologia di attività e periodo febbraio–maggio 2020;
 - b. Calcolo percentuale di tale periodo in giorni rispetto al totale periodo di apertura in giorni;
 - c. Calcolo della stima delle perdite di fatturato, moltiplicando l'importo del fatturato da dichiarazione IVA dell'anno 2019 per la percentuale di cui alla lettera b.;
- 4) Somma di tutte le perdite di fatturato di tutte le aziende richiedenti;
- 5) Calcolo del peso percentuale della perdita aziendale sul valore complessivo di tutte le perdite aziendali dei richiedenti;
- 6) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale di cui al punto 5), tenendo conto del valore massimo di 4.000,00 Euro e minimo di 1.000,00 Euro per azienda. Qualora la perdita stimata di fatturato risultasse inferiore ai valori così calcolati, viene corrisposto il solo valore della perdita di fatturato risultante dalla stima.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare**;

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere su ciascuna linea di intervento: Agriturismo – Fattoria Didattica. Pertanto il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda ad una impresa che ne abbia già presentato una.

Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- c) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- d) se il contributo richiesto è da assoggettare o da non assoggettare ai fini della Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle Imprese (art. 28 – D.P.R. 29.09.1973, n. 600);
- e) che l'impresa non si trova già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria Reg UE 702/14 articolo 2 punto 14);
- f) di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati; oppure di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a Euro _____, dal giorno _____, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;
- g) degli importi del fatturato risultanti dalla denuncia IVA dell'anno 2019;

h) dati relativi al titolo abilitativo (autorizzazione comunale/SCIA agrituristica) – n./data/protocollo – l'articolazione delle attività/servizi aziendali come riportati nello stesso titolo abilitativo con relativo periodo di apertura.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda **corredata della documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3** deve essere presentata a partire **dal giorno 22 giugno 2020 e fino al giorno 30 giugno 2020 ore 13,00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda:

Fermo restando le deroghe previste al paragrafo 4.3 per le aziende che hanno iniziato o ripreso l'attività nel corso del presente anno, alla istanza deve essere allegata a **pena di inammissibilità della domanda**, la copia integrale della denuncia IVA relativa all'anno 2019. Anche l'assenza di una parte del documento determina l'inammissibilità della domanda.

6.1.4. Comunicazioni del richiedente

Il richiedente può effettuare comunicazioni o tramite SIAR o tramite PEC³.

6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda

6.2.1. Controlli in fase di istruttoria

I termini del procedimento sono fissati in 20 giorni, decorrenti dal giorno successivo la scadenza per la presentazione delle richieste.

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi agli elementi anagrafici della richiesta e di incrocio con le sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale e con altri regimi di aiuto, nonché agli

³ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

elementi che è possibile e appropriato verificare come ad esempio: regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); assenza di misure di prevenzione personale ovvero condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale; verifica del periodo di apertura dell'attività, sulla base del titolo abilitativo all'esercizio; conformità delle informazioni con quanto presente sul Registro centrale degli aiuti, etc.⁴.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche e consiste:

1. verifica della regolarità della domanda e degli allegati;
2. verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando attraverso la verifica di un campione pari al 5% delle dichiarazioni rese in domanda;
3. verifica della regolarità dei versamenti dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

6.3. Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Per le domande risultate ammissibili, il Responsabile regionale di procedimento predispone l'elenco delle domande finanziabili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola. Con medesimo atto viene anche decretata la liquidazione degli aventi diritto.

⁴ L'elencazione non è esaustiva ma è meramente indicativa, ad esempio la verifica di quanto indicato alla lettera h) del paragr. 61.1. va fatta sull'RNA per Deggendorf e sul registro debitori AGEA.

6.3.1. Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno

Il decreto di cui al precedente paragrafo è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di procedimento.

7. Impegni

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

1. accettare le disposizioni del bando;
2. essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19;
3. consentire l'accesso in azienda per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

8. Revoca e restituzione dell'aiuto

La revoca dell'aiuto è disposta al verificarsi delle seguenti situazioni:

- le dichiarazioni rese risultano in tutto o in parte non rispondenti al vero.

La revoca viene disposta anche nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive.

In caso di revoca l'impresa restituisce alla Regione Marche, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Qualora gli importi non vengano restituiti la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

9. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁵

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi nazionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla Legge regionale 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”, dalla DGR n. 744 del 15 giugno 2020 e dal Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e Struttura Decentrata Agricoltura di Fermo–Ascoli Piceno di approvazione del presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E’ necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all’istruttoria della domanda presentata.

I richiedenti, nel presentare Domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e Struttura Decentrata di Fermo – Ascoli Piceno presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

⁵ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).